

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Discussione sul progetto di legge per la formazione del catasto stabile — Obbiezioni ed appunti sull'articolo 4 del senatore Della Marmora e considerazioni del senatore Audiffredi sulla parte regolamentaria del progetto — Risposta del commissario regio, cavaliere Rabbini — Replica del senatore Audiffredi — Schiarimenti del senatore Giulio, relatore — Domanda del senatore Di Castagneto — Risposta del presidente del Consiglio — Osservazione del senatore De Cardenas — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Proposta del senatore Plana di cancellazione dell'articolo 4 — Non è appoggiata — Approvazione degli articoli dal 4° al 23° — Osservazioni del senatore De Cardenas sugli articoli 24 e 25 — Sospensione della votazione degli articoli 24 e 25 — Adozione degli articoli dal 26° al 40° — Emendamento del senatore Plezza all'articolo 41, combattuto dal presidente del Consiglio — L'emendamento del senatore Plezza non è appoggiato — Adozione dell'articolo 41 — Emendamento del senatore Audiffredi all'articolo 42, oppugnato dal presidente del Consiglio — Adozione degli articoli 42, 24 e 25 e dell'intero progetto — Approvazione e votazione dei progetti di legge relativi: all'autorizzazione di alcune maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855; alla facoltà alla provincia di Savona di eccedere nel 1855 il limite ordinario della sua imposta.

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Ricevo questa lettera dal senatore Giacinto di Collegno:

« Eccellenza,

« Incaricato da S. M. il re del comando della divisione militare di Genova, mi trovo in dovere di chiedere al Senato del regno di venire dispensato dall'assistere alle sue tornate sin che durerà quell'incarico.

« Prego l'Eccellenza Vostra di voler essere mio interprete presso l'onorevole Corpo, e mi pregio dichiararmi, » ecc.

Non è nei termini del nostro regolamento il concedere un congedo così illimitato: per conseguenza questa lettera non potrà servire ad altro fuorchè a rendere inteso il Senato dei motivi pei quali il senatore Giacinto di Collegno non potrà che ben di rado intervenire alle nostre congregate.

Debbo pure dare comunicazione alla Camera di un omaggio che le si fa dall'onorevole senatore Alberto della Marmora di 115 esemplari di un estratto del giornale dei geometri, contenente un esame critico del progetto di legge sul catasto.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. A tenore dell'ordine del giorno dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge contenente le norme di un catasto stabile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 514.)

Prego i commissari dell'ufficio centrale di prendere i loro posti.

Se havvi qualche senatore che ami prendere la parola, è in facoltà di farlo.

DELLA MARMORA. Il Senato avrà osservato dal rapporto dell'ufficio centrale che due membri del medesimo non erano consenzienti alla massima parte dell'articolo 4, che tratta quasi unicamente, ed anche di troppo per un progetto di legge, della parte tecnica del lavoro catastale. Trovandomi uno fra i due membri di questa minoranza, sento, signori, il bisogno di spiegarmi; ma vi dichiaro sin d'ora che non è mio intendimento, nè quello dell'illustre mio collega, col quale divido pienamente il pensiero su questa materia, di portare in questo recinto una discussione scientifica, che non sarebbe conveniente e decorosa nè per questo illustre Consesso, nè per noi medesimi.

La mia opposizione, signori, è basata sopra un'esperienza pratica di 14 anni che ho impiegati in lavori geodetici a me proprii, durante i quali ho potuto convincermi, anche con danno mio di tempo e di borsa, che ciò che il progetto di legge intende lasciare è il più facile ad eseguire, e che quanto viene proposto è precisamente il più difficile a far bene, non che lungo e costoso.

Mi spiego.

Quando già esistono dei buoni triangoli di primo e di secondo ordine (lascio quelli del terzo che possiamo avere), si posseggono i principali elementi necessari per passare a quelli di terzo e di quarto ordine, mediante i quali si può conseguire assai meglio col calcolo, fatto pacatamente a tavolino, la conoscenza del valore dei lati piccoli e l'orientazione dei comuni che il progetto affida ad un lavoro manuale. Questo lavoro manuale non sarà mai suscettibile di verificaione, come lo è il calcolo dei lati provenienti da

serie diverse di triangoli indipendenti, nè come sarebbe verificabile l'orientazione dei luoghi, che si vuol fare in modo assai vizioso; all'invece il calcolo, partendo da un punto ben determinato, vi dà la più grande esattezza desiderabile senza dover ricorrere ad operazione veruna.

Notate bene, signori, che questi calcoli si possono sempre fare a tavolino, sia durante l'inverno, tempo in cui sono sospesi i lavori sul terreno, sia in città mentre si procede alle operazioni suddette.

Io, signori, non posso risolvermi a credere seriamente che quando si ha la fortuna di avere dei buoni triangoli di primo e di secondo ordine, come è il caso nostro, si debba sprecare tempo e danaro per ottenere empiricamente (mi si permetta il termine) ciò che la scienza vi dà colla esattezza più che desiderabile, senza uscire di casa, dopo, ben inteso, che si sia proceduto alla triangolazione più minuta.

Non vi faccia specie, signori, se io vi parlo di triangoli, poichè il progetto stesso, facendo cenno di *reti trigonometriche occorrenti per il rilevamento parcellare*, intende chiaramente di parlare di triangolazione di quarto, e, se volete, di quinto ordine; tutta la differenza che passa tra la mia opinione e quella dell'autore, o degli autori e dei fautori del progetto, sta dunque nel modo con il quale si dovrà ottenere il valore numerico in metri di quei piccoli lati, non che la posizione dei comuni, cioè la loro orientazione.

Il progetto di legge vuole conseguire questi dati col concorso di uno spropositato numero di gente impiegata sul terreno, mentre noi due vogliamo averli con assai maggiore esattezza, senza gran costo di spesa, da calcolo fatto a tavolino.

Non crediate poi, signori, che, volendo in qualche modo che si completi l'operato degli ufficiali di stato maggiore, io intenda proporre d'affidare tale incarico a quel corpo di cui ho avuto l'onore di far parte per tanti anni, e di cui vesto ancora la divisa; io vi dico francamente che se avessi ancora la fortuna di esservi ascritto io non vorrei vedere i miei ufficiali *servi di due padroni*, cioè dipendenti da due ministeri, come vedo pur troppo un mio amico, colonnello di quel corpo e direttore di un'altra difficile opera catastale, essere ritenuto come il pipistrello nel regno animale, cioè rinnegato dai volatili perchè provvisto di pelo e di mammelle, e dai quadrupedi perchè porta le ali.

Sì, signori, la sorte toccata a questo mio antico collaboratore ed amico, il quale, che io sappia, non fu neppure consultato in questa faccenda, ove avrebbe recato i suoi lumi di scienza ed il frutto di una lunga esperienza, questa sorte, dico, io non vorrei farla agli ufficiali del corpo di stato maggiore, ai quali basterà l'onore di aver provveduto in modo lodevole e perenne al primo elemento, all'elemento indispensabile, a parer mio, per avere un vero e serio catasto stabile.

Non bisogna poi esagerarsi, o signori, le difficoltà di ottenere dei buoni triangoli di terzo e di quarto ordine, per il rilevamento dei quali non occorrono più quei costosi strumenti di somma precisione che abbisognano per le operazioni del primo e del secondo ordine; le operazioni alle quali alludo non richiedono più quella lotta, non abbastanza apprezzata, dell'operatore cogli elementi, alla quale furono soggetti gli ufficiali di stato maggiore, quando tessero la gran rete, facendo per più giorni stazione sulle eccelse vette nevate e diacciate delle nostre alpi.

Io stesso, o signori, vi posso tranquillare colla propria esperienza; nel 1836 mi sono di bel nuovo accinto a rifare

da capo tutta la mia triangolazione dell'isola di Sardegna, vasta di più della metà della superficie di tutto il nostro Stato continentale, alla qual opera lavorai tutto solo, mentre il mio collaboratore procedeva alla rettificazione dei lavori più minuti; ebbene in capo a tre sole campagne di meno di tre mesi (non potendosi stare più oltre in campagna in quel paese) la mia rete di triangoli era interamente compiuta, da me solo e con un solo strumento.

Questo dico, ben inteso, dei triangoli di prim'ordine, che dovetti rifare interamente per giungere con soddisfazione al calcolo delle posizioni e delle orientazioni.

Ma rispetto ai triangoli minori da me proposti la cosa diviene assai più facile, ed è, credetemi, a portata di qualunque geometra di buona voglia.

Egli è vero che a misura che diminuiranno le difficoltà della triangolazione aumenterà il numero dei lati, e così progredirà il bisogno degli impiegati destinati a valersi di quei lati piccoli, per procedere progressivamente dal grande al piccolo al rilevamento parcellare, che è il vero suggello di tutto il lavoro; ma per eseguire queste operazioni non occorre un numero d'impiegati maggiore di quello che ne esiga il progetto.

Signori, io avrei ancora molte cose a dirvi, ma come lo dichiarai nell'esordio di questo discorso io non intendo portare una discussione scientifica in questo recinto; ho voluto soltanto dimostrarvi che il modo proposto è assai dispendioso, senza ottenere quella certezza di lavoro che è richiesta oggi dalla scienza, il di cui nome suona assai male, a parer mio, nel primo periodo dell'articolo da me combattuto; e certamente nemmeno per scientifico sarebbe quest'articolo stato ritenuto nel secolo scorso, quando vivevano i nostri illustri concittadini Cassini, Lagrange, Maraldi e Beccaria, dei quali invoco le ombre, unendomi al parere assai competente del sommo nostro astronomo, ora mio collega nella minoranza dell'ufficio centrale.

Ho limitata, signori, la mia critica ad una parte sola dell'articolo quarto del progetto, perchè non vorrei, se entrassi in altra materia, che mi venisse applicato quel famoso detto che ora mi si presenta naturalmente sulle labbra:

Ne sutor ultra crepidam!

Finisco col rinnovare la mia promessa, cioè col dire che non entrerò in discussione veruna, e che queste saranno le ultime parole che proferirò sulla legge del catasto.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. La mia intenzione non è di fare opposizione a questa legge, che credo di grandissima utilità, necessaria a compiere un gran vuoto qual è quello dell'equo riparto delle contribuzioni; l'utilità di questa legge è tanto sentita che veramente lascia vivo desiderio che possa essere il più presto mandata ad effetto. Ed in questo sta appunto il motivo per cui fra sì grande disparità d'opinione nella Camera dei deputati vi propendevano la massima parte per il giusto desiderio di vedere affrettata l'esecuzione di quest'opera utilissima.

Ora un vuoto io osservo in questa legge, ed è nella parte più essenziale, in quella appunto che si riferisce al modo pratico di esecuzione che non è specificato nella legge, e tutto riserva alla parte regolamentare, così che se non vi fosse la clausola che porta in fine che il Ministero sia tenuto di dare annualmente un rendiconto del proseguimento delle operazioni catastali, e del modo con cui queste sono eseguite, è ben vero che la legge porterebbe con sé un mandato di fiducia illimitato di troppo in una legge di

un'importanza grandissima: non è dubbio che l'esecuzione d'un catasto stabile sarà inesequibile se non in un tempo lunghissimo; già si discuteva e si rendeva probabile che questo tempo non possa essere minore chi diceva di 15, chi di 20, chi di 25 anni.

Si tratta d'altronde di una ingente spesa a cui noi certamente non saremmo disposti di accondiscendere senza che vi fosse probabilità di ritrarne un utile larghissimo. Che questo bisogno di un riparto più equo delle imposte sia così forte, è naturalissimo in un paese in cui la massima parte delle imposte versa ancora sull'imposta diretta, e che per gli aggravii dell'erario pubblico ci troviamo sotto il peso della minaccia di un accrescimento d'imposta.

Ora voi sapete, o signori, come sia tanto disparato il riparto dell'imposta nel nostro paese, che in molti luoghi si paga il quadruplo di quanto pagano alcuni altri, e da sito a sito vi è una differenza del terzo ed anche di uno a dieci. Ora io dico che quando un'imposta è ripartita con tale ineguaglianza finisce per essere ingiusta, e tanto più ingiusta in proporzione che questa si accresce. Cosa era il desiderio di un catasto provvisorio? Era quello di riparare a questa ingiustizia.

Io credo che, senza andare nell'assurdo, vi sia mezzo ancora senza il rigetto della legge di riparare a questa, direi, grave ingiustizia mediante alcune regole nell'esecuzione delle opere.

Da quanto si espresse dalla Commissione, dagli stampati che si distribuirono, si deduce essere opinione della Commissione, e forse anche, non so, del Ministero, che prima si compia la misura generale del paese, e che si facciano contemporaneamente le stime delle terre, e che quando tutto sia compiuto si venga a quell'attuazione, all'applicazione cioè del nuovo catasto.

Ora, è questo appunto che io credo sommamente dannoso, e che vedrei ben volentieri corretto nella parte regolamentare. Desiderio mio sarebbe che, come esiste già nella massima parte del nostro territorio un catasto, e piuttosto ben fatto, il quale è stato eseguito sotto il cessato Governo francese, di cui ne sono provviste la massima parte delle nostre provincie, in queste località, io dico, non veggo difficoltà che la stima possa precedere una misura definitiva se si crederà utile di ripeterla, misura forse che non si farà con maggior esattezza di quella che ora si abbia. Sarebbe dunque il caso, a senso mio, di fare che prima s'incominci ad eseguire la misura nelle provincie, in quei luoghi che ne sono affatto privi, e si eseguisca per il catasto stabile nelle forme prescritte dalla Commissione ed acconsentite dal Ministero. Ma ove non sarà necessario di fare questa misura, come dove esistono i catasti regolari, io credo che in questi luoghi si possa proseguire nella stima.

Voi ben sapete, o signori, come la stima sia veramente la parte difficile e tutta la parte essenziale del catasto. Si divide in due parti il catasto: in una parte, direi, matematica o geometrica, la quale è di un'esattezza, direi, massima secondo i dati scientifici che si hanno per l'esecuzione. In questo l'unico timore sarebbe che il desiderio di questa estrema esattezza ci spinga a fare delle spese al di là di quanto sarebbe necessario.

Si parlò di grandi triangolazioni, di piccole triangolazioni, di orientazione, insomma come se fosse necessario di fare un catasto generale di tutto lo Stato; ora anche in questo io differisco d'opinione; io non credo che sia conveniente di compiere il catasto di tutte le parti del nostro territorio: uno sguardo che noi vogliamo dare alla carta geografica ci

chiarisce che un terzo del nostro paese è montagnoso, e di questo terzo forse la metà è quasi sterile, e per questa parte di territorio certamente non mette conto che si faccia l'ingente spesa di un catasto, l'ingente spesa di una misura. Quello che noi ci proponiamo è essenzialmente una parte pratica, cioè di dare una giusta base d'imposte; noi non vogliamo fare carte geografiche, queste carte già le abbiamo, le ha compilate lo stato maggiore, e questo ci basta; quello che noi vogliamo si è di dare la base d'imposte, ecco ciò che si deve fare! Si dovrà quindi eseguire la stima e la misura ove non esiste, si dovrà rinnovare la stima ove già esiste il catasto.

Mi diranno che per fare questa stima ove già esiste un catasto s'incontrano delle difficoltà; che questi catasti sono irregolari sì che abbisognano di correzioni.

In questo io sono pienamente d'accordo che le difficoltà in fatto di catasto nascono a migliaia perchè è una questione che si divide in una immensità d'altre questioni.

Qui non è il caso che di cercare la parte più utile, cioè di arrivare col catasto a quello che è sommamente necessario, vale a dire, di equipartire le imposte nel nostro paese. Ora quest'equipartizione non c'è, e quindi il Governo non avrebbe mezzo a farla, e certamente commetterebbe una grande ingiustizia quando ancora non la facesse.

Per citare dei dati la provincia di Cuneo è una di quelle che si trovano molto aggravate da imposta territoriale.

In qualche sito, nel territorio di Boves per esempio, si paga da 12 a 13 e sino a 14 franchi per giornata d'imposta comunale, divisionale e regia; e su questa base io credo non sarebbe possibile di accrescere nuove imposte.

La mia proposta sarebbe dunque che nella parte regolamentare il Ministero correggesse quello che manca nella legge; che desse esecuzione al catasto definitivo nei luoghi che ho dianzi citati, e che facesse fare la stima ove un catasto provvisorio è possibile.

Le difficoltà poi che si opponevano all'eseguimento pratico di questo catasto provvisorio, dall'esame della questione ho veduto che sono se non intieramente, almeno in massima parte affievolite, perchè quand'anche si volesse procedere col mezzo della dichiarazione ove non esiste catasto, a queste dichiarazioni colla facilità che si avrebbe di eseguire le misure, in modo definitivo se si vuole, si avrebbe un giusto modo di controllo da non lasciar pericolo che si scostino gran fatto dal vero.

D'altronde in questo caso, cosa dovrebbe fare il Governo? Importerebbe che facesse eseguire l'estimo e la classificazione dei terreni.

Come voi ben sapete, la prima operazione che si fa è quella che i periti ripartono in ogni comune in tre, in quattro categorie la qualità delle terre, siano campi, prati, vigne od altre colture, e assegnano poi a queste categorie per confronto l'applicazione parcellare delle diverse proprietà degli individui.

Ora quando il Governo facesse quest'estimo, non vi sarebbe rischio che i possidenti nelle dichiarazioni di rendita potessero scartarsi da questa giusta base.

In quanto alla misura vi sarebbe sicuramente, come diceva, un mezzo di controllo.

Altra cosa essenziale sarebbe quella di non portare a lungo termine l'applicazione del nuovo catasto. A senso mio sarebbe cosa sommamente dannosa che questo ritardo fosse troppo prolungato. Appena sarebbe possibile di porre a termine il catasto in un comune, bisognerebbe che esso diventasse tosto applicato all'imposta negli anni seguenti;

così si avrebbe il vantaggio di accrescere colle rendite i profitti del comune, della provincia, dello Stato, ed il Governo ritrarrebbe un utile da questa imposta che compenserebbe largamente le spese che egli incontra nell'esecuzione del catasto.

Gioverebbe non meno che per legge parlamentare venisse proposto che l'imposta territoriale fosse tassata di quel tanto per cento che si credesse utile di stabilire. Con questa ne verrebbe il vantaggio che benchè sia variabile la parte tassativa delle diverse provincie, rientrerebbe nell'imposta una gran parte del reddito che sfuggirebbe; cioè si potrebbe stabilire che crescendo il registro delle diverse comunità, questo registro verrebbe a completare i quadri che annualmente presentati alla Camera darebbero un'altra base d'imposta fra le diverse comunità, e quand'anche risultasse una maggior rendita all'erario non vi sarebbe da dolersi di questo felice risultato.

Non è d'uopo dire che quando l'utilità del lavoro catastale cessasse di avere quell'importanza finanziaria che merita, che cioè dovesse proseguirsi in quei terreni di poco o niun valore, sarebbe interesse del Governo di arrestare questo lavoro.

In una parola, la mia conclusione sarebbe che non sia utile il catasto compiuto generale dello Stato: per le carte geografiche bastano le triangolazioni dello stato maggiore, e non occorre di fare maggiori spese per avere dati più soddisfacenti dell'unione di queste carte, conviene piuttosto un risultato che sia economico per le finanze e utile per i contribuenti.

RABBINI, commissario regio. Io mi permetterò alcune poche osservazioni riguardo a ciò che vennero esponendo gli onorevoli preopinanti, i signori senatori La Marmora e Audiffredi; cercherò di essere brevissimo in quanto che le questioni svolte ed esposte da essi sono abbastanza conosciute al Senato.

Mi sembra che la censura fatta al progetto di legge dall'onorevole senatore La Marmora possa essere divisa in tre ordini d'idee.

In primo luogo facilità d'esecuzione; in secondo luogo spesa necessaria per conseguire i voluti risultati, in terzo luogo esattezza comparativa fra i due sistemi.

Il Governo ha esaminato profondamente prima di presentare il progetto di legge sia alla Camera elettiva che al Senato la questione sotto tutti questi punti di vista.

Non nego sicuramente, e nessuno ardirà di negare, che partendo dalla base di Brest, di Orani, presso il Ticino e da altre simili basi, e procedendo successivamente sino alla determinazione dei più minuti triangoli di un comune, da questi triangoli rispetto alla scienza, alla parte astratta della geodesia non si ottengano risultati soddisfacenti sia rispetto ai principii scientifici, sia riguardo alle distanze reali tra i vertici dei detti triangoli, ma è facile il concepire che altro è procedere ad una operazione di questa fatta in certi limiti con triangoli i cui lati siano di una lunghezza piuttosto considerevole, di cinque, otto, ed anche dieci mila metri, altro è procedere ad un'operazione così immensa quale è una triangolazione che occorrerebbe per il catasto.

Io prego il Senato e l'onorevole preopinante di ritenere questo fatto, dal quale potrà misurare l'importanza del lavoro occorrente per l'operazione del rilevamento catastale. La triangolazione di terz'ordine dello stato maggiore generale non è, come tutti sanno, compiuta, e in molti luoghi i punti non furono conservati, per cui l'onorevole preopinante stesso ha detto che dei lati dei triangoli di terzo

ordine dello stato maggiore non si potrebbero servire come di base per la triangolazione successiva occorrente al catasto.

DELLA MARMORA. (Interrompendo) Io non ho parlato dei triangoli di terz'ordine, ma bensì di quelli del primo e del secondo.

RABBINI, commissario regio. Avendo l'onorevole senatore La Marmora esclusi i triangoli di terz'ordine, come esso dice, ed avendo solo parlato di quelli di primo e di secondo ordine, mi sembra potersi dedurre quello che ho cercato di dedurre, cioè che i punti di terz'ordine non valessero a servire di base per le successive operazioni trigonometriche comunali.

Ora per seguire l'ordine di risposta all'onorevole senatore Della Marmora devo seguire pure l'ordine delle idee sulle quali mi sono messo.

Deve ritenere il Senato che non abbiamo triangolazione di terz'ordine.

Ora colla triangolazione di terz'ordine si discenderebbe a stabilire nè più, nè meno che un punto trigonometrico per ciascun comune, salvi alcuni casi particolari in cui vi possono essere due punti od anche nessuno di essi in qualche comune.

La media superficie di un comune è di ettari 1833. Ora si sono fatti esperimenti, si sono fatte triangolazioni per prova onde avere conoscenza esatta del numero dei punti necessari in un comune perchè possano servire di base al rilevamento parcellare. Risulta dai detti esperimenti che in ciascun comune non si può procedere al rilevamento parcellare senza che siano stabiliti almeno cento punti trigonometrici sulla indicata superficie di ettari 1833.

Questo è fatto che io accenno al Senato come cosa assolutamente esatta e risultante dalle prove le più accurate delle quali ho qui i moduli, e che il Senato può esaminare.

Ora viene questa considerazione, se l'ufficio di stato maggiore generale stesso per comporre la sua carta topografica degli Stati di terraferma ha creduto di poterla eseguire senza stabilire nemmeno la rete trigonometrica di terz'ordine, e ciò, mi si permetta il dirlo, in considerazione della ingente spesa che avrebbe costato, come potrebbe il Ministero adottare il sistema di un successivo spezzamento così sminuzzato di triangoli per l'impresa del catasto stabile?

Dunque quanto a facilità di esecuzione ed a spesa nulla si guadagnerebbe rispetto all'operazione catastale, in quanto che il proposto spezzamento dei triangoli sarebbe un soprappiù di tutto ciò che è necessario per la triangolazione comunale e per il successivo rilevamento parcellare.

Veggiamo ora l'esattezza dei risultati ottenibili dai due diversi sistemi.

A questo riguardo io non posso fare che pochissime parole: mi limito a pregare l'onorevole preopinante ed il Senato di voler richiamare alla memoria i risultati ottenuti dalla triangolazione eseguita sulla collina di Torino, della quale si fece analoga relazione, che fu presentata alla Camera elettiva e distribuita al Senato, dalla quale relazione e piano annesso risulta che tra i risultati ottenuti coi metodi proposti dal Ministero ed i risultati della triangolazione dello stato maggiore non si ebbe la differenza che oltrepassi cinque centimetri su mille metri.

Questo prova dunque che i due metodi, per ciò che riguarda l'esattezza, possono stare benissimo a confronto.

Che poi si debba confondere la misura delle nostre basi catastali colle basi che si misurano per le grandi opera-

zioni geodetiche, io non farò a questo riguardo osservazioni di sorta, perciocchè tutti sanno altro essere la misura diretta diligentemente e praticamente eseguita per gli usi comuni del catasto, altro essere le misure eseguite secondo i più rigorosi principii della scienza destinata a servire di base alle indicate grandi operazioni geodetiche.

Ciò nondimeno risulta di fatto che l'operazione eseguita ed appoggiata alle basi determinate colla misura diretta, secondo i metodi proposti dal Ministero, ha somministrato i risultati che abbiamo ottenuto, identici cioè a quelli della rete dello stato maggiore.

L'onorevole preopinante ha ancora soggiunto che nella Sardegna si fece poco più, poco meno questa triangolazione comunale per successivo spezzamento.

Ritenga il Senato che nella Sardegna i comuni sono molto più estesi, perciocchè non si hanno che 400 comuni; in ciascun comune si sono stabiliti ove due, ove tre punti trigonometrici, i quali presso a poco, da quanto si può comprendere, corrisponderebbero alla triangolazione di terz'ordine fattasi in buona parte nelle provincie di terraferma, la quale però sarebbe ben lungi dal corrispondere ad una triangolazione comunale, la quale servir potesse di base ad un minuto rilevamento parcellare, quale venne più sopra indicato.

L'onorevole preopinante sa meglio di me che la triangolazione per il rilievo topografico dei dettagli comunali è stata nella Sardegna fatta colla tavoletta per mezzo di grafiche intersezioni, onde viene che per il caso particolare di cui sta ora occupandosi il Senato nulla ha a che fare l'esempio delle operazioni della Sardegna.

Il Governo adunque ottiene col metodo da lui proposto eguale esattezza, e l'evidente risparmio di tutte le spese che sarebbero necessarie per la triangolazione di terz'ordine, la quale sarebbe una conseguenza immediata della proposta dell'onorevole preopinante.

Io non mi fermerò e non tratterò il Senato sulla significazione della parola *scienza* e sul motivo per cui il Ministero ha creduto d'introdurla nella legge.

Egli è naturale che esso dovesse dire: la misura sarà eseguita secondo i principii della scienza e applicata secondo i metodi dell'arte.

La trigonometria, la geometria, è scienza; i metodi poi esecutivi sono quelli che suggerisce l'arte. Per conseguenza se si togliesse dall'articolo 4 la parola *scienza* si andrebbe proprio nel materiale e nell'empirismo.

Il Senato può ritenere che col metodo proposto dal Ministero si ottiene tutta l'esattezza che puossi ottenere col metodo proposto per successivo spezzamento dei triangoli, risparmiando (e questo è indubitabile) la spesa (che è quello ch'egli ha precisamente cercato di evitare) delle triangolazioni di terzo e di quarto ordine.

Riguardo alla stima provvisoria proposta dall'onorevole senatore Audiffredi mi restringerò pure a poche parole.

Se ho ben compreso mi sembra che egli proporrebbe si faccia la stima di quei comuni ove havvi la mappa, e dove non vi ha la mappa si faccia la misura e poi la stima.

Queste sono le proposizioni fatte dall'onorevole preopinante ed aggiunge in appoggio di esse: noi abbiamo molte mappe le quali servono benissimo, fatte nel tempo del Governo francese, e dove non vi ha la mappa si faccia la misura e poi la stima.

Io prego di osservare e prego il Senato di fermare un momento la sua attenzione sulla quantità delle mappe che abbiamo e cosa possano valere.

Abbiamo non più di 500 mappe fatte secondo il sistema francese, e avremo forse altre 500 mappe fatte secondo l'antico sistema piemontese, e per conseguenza colle date dal 1730 al 1785.

Nessuna di queste mappe, al giorno d'oggi, rappresenta più nè lo stato di cultura, nè quello della divisione di proprietà, nè i canali introdotti, nè le strade aperte esistenti attualmente, ecc.

Ora, dunque, per poco che uno voglia addentrarsi nell'immenso lavoro che costerebbe quando si volessero pur solamente rettificare le mappe, siano recenti, siano antiche, onde rappresentino lo stato attuale della divisione di proprietà e della cultura, vedrà facilmente che non sarebbe molto lontani dalla spesa che costerebbe il catasto, ossia la misura definitiva.

Riguardo poi alla seconda parte, quella cioè in cui disse: « ove voi non avete mappe fate la misura, » in questo caso tanto vale di accettare il progetto ministeriale, in quanto che da una parte dovete spendere per lo meno i tre quarti di quello che si spenderebbe per la misura definitiva, poi si avrebbe da spendere ancora per la misura di quei comuni che mancano di mappa. Dunque per lo meno si spenderebbero i 9/10 della somma che occorrerebbe secondo il sistema ministeriale se si adottasse la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi. E con ciò che cosa si otterrebbe?

Si otterrebbe una misura approssimativa, incompleta ed una stima provvisoria e tale che non varrebbe ad altro se non che a correggere più apparenti disuguaglianze nel riparto delle imposte.

Finora ho esaminata la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi riguardo alla misura, mi resta ancora a vedere il metodo che vorrebbe adottare per la stima.

Se bene ho compreso, parmi che l'onorevole preopinante abbia parlato di classificazione fatta dal Governo, poi di tariffe, poi di applicazione di queste ai beni fondi; ma allora mi permetta di osservare che queste diverse stime non possono essere fatte altrimenti che dagli agenti estimatori governativi; queste tariffe devono essere rivedute da chi è interessato, e per conseguenza dai comuni; ma i comuni hanno l'interesse particolare, e per conseguenza vogliono diminuirle, quindi necessita la revisione dei Consigli provinciali; ma questi Consigli provinciali hanno un interesse particolare, e perciò devono essere vigilati da un'autorità superiore; onde avviene che, invece di una stima provvisoria fatta in grosso, trovasi trascinata in una stima definitiva, ed in allora tanto fa di adottare il progetto ministeriale.

Considerata adunque la proposta dell'onorevole senatore Audiffredi sia riguardo alla misura, sia riguardo alla stima, essa non può altrimenti essere accettabile, come ben si vede, se non che identificandola colla operazione proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione.

Riguardo all'attuazione, la quale sento dall'onorevole senatore Audiffredi che egli vorrebbe fosse fatta successivamente o per comune, o per distretto, o per provincia, io non farò altro che chiamare l'attenzione del Senato sull'articolo 37 della legge, il quale riserva espressamente la parte dell'attuazione, in quanto che essa è una legge che non si può inglobare colla legge del catasto; è una legge la quale dev'essere maturata, una legge la quale deve implicare tanti principii, quali, per esempio, della quota d'imposta, le esenzioni temporarie per l'incoraggiamento

si miglioramenti agricoli e per costruzioni di nuovi fabbricati, per tutti i movimenti nell'estimo.

Questi sono i motivi per i quali il Governo ha creduto di rimandare a tempi e circostanze più opportune la presentazione di una legge così importante qual è quella di cui è parola all'articolo 37.

Dopo questo io non entrerei a provare al Senato la necessità del catasto. Ciascuno è convinto essere questo un desiderio universale di tutti i possessori di beni, di tutti gli amministratori e di tutti i funzionari pubblici, e che per avere un catasto, come ha detto egregiamente l'onorevole relatore della Commissione, già si paga sin dal 1818 una imposta per poter iniziare quest'operazione e condurla a compimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di nuovo di parlare il senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Diceva il commissario regio che l'attuazione dell'estimo provvisorio non sarebbe possibile, o almeno costosissima anche nelle provincie in cui già esiste un catasto.

Una gran differenza, a senso mio, esiste tra l'opinione nostra, tra l'interesse dello Stato e quella via che si propone di seguire.

La Commissione del catasto non ha in vista che la maggiore esattezza possibile dell'esecuzione che il solo fatto; ma questo fatto, questo fine noi lo vediamo così lontano, lo vediamo tanto aggravato da sacrifici, per ottenerlo, che è ben naturale che in noi nasca il desiderio di avvicinare il più che sia possibile almeno l'attuazione di una cosa così richiesta, così desiderata.

Non si domanda all'ufficio del catasto una tanta esattezza, in senso mio, per un estimo provvisorio, si domanda piuttosto per ragione di giustizia di fare il meglio che sia possibile, di correggere quelle massime irregolarità che ora sussistono; quando, per esempio, già corre la differenza di un quarto e di un terzo, non è caso di badare a differenze di un quindicesimo, di un ventesimo; insomma io credo che vi è tanto e così gravemente a correggere che, senza guardare puramente alle stime, avrei piacere che si passasse ad un grossolano, se così chiamar vuolsi, ma almeno più equo riparto d'imposta per rendere possibile un accrescimento d'imposta se sarà necessario.

In questo mi pare di non far altro che difendere gli interessi delle finanze, e vorrei che così pensasse la Commissione permanente del catasto, cioè di sacrificare una parte, direi, di quelle comodità di esecuzione alla giustizia di questo equo riparto che è da tutti desiderato; che cedesse all'interesse, al bisogno incalzante delle nostre finanze.

Noi, come legislatori, siamo occupati delle idee di giustizia avanti di tutto, laddove essi non vedono che il fine; io vorrei che una cosa fosse conciliata coll'altra, cioè non dare l'assoluta perfezione possibile, ma quell'approssimazione che sarà possibile all'equa imposta.

GRUBBIO, relatore. Signori senatori, essendo entrato in molti particolari nella relazione che in nome dell'ufficio centrale, o per meglio dire, della maggioranza dell'ufficio centrale, ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, non abuserò dei momenti dell'Assemblea col rientrare momentaneamente nelle questioni già toccate.

L'onorevole senatore Audiffredi aveva emesso nel seno dell'ufficio centrale la medesima opinione che ha riprodotto ora al cospetto del Senato, e l'ufficio, ben lontano dal ricusare di entrare nell'esame di quelle proposte che si potessero presentare per far precedere al catasto stabile una

perequazione provvisoria, oppure avviare allo stesso tempo l'opera del catasto generale, ed un sistema di stime approssimative che potessero supplire alla mancanza di questo catasto per quel numero di anni che l'esecuzione di esso potrà esigere, l'ufficio, dico, ben lontano dal respingere una proposta, era disposto ad entrare nell'esame di tutte quelle che gli venissero fatte.

Ma l'onorevole senatore Audiffredi essendosi limitato ad osservazioni generali della natura a un dipresso di quelle che egli ora ha posto dinanzi al Senato, non parve alla maggioranza dell'ufficio centrale che queste osservazioni, qualunque possa esserne la gravità, potessero suggerire le formole sotto le quali esse potessero prender sede nel progetto di legge che si sta discutendo. Non avendo l'onorevole senatore redatto la sua proposta a forma di articoli perchè se ne potesse fare argomento di discussione, era impossibile all'ufficio centrale di venirne a proporre l'inserzione nel progetto di legge che si sta discutendo.

L'ufficio si è adunque limitato, ad osservare che i mezzi che potrebbero adottarsi per una rapida stima provvisoria si riducono alle consegne dei possessori, alle informazioni prese d'ufficio e finalmente allo spoglio degli atti di vendita, successioni, locazione, allo spoglio degli uffici d'insinuazione per procurare di desumere da questo qualche dato almeno approssimativo che potesse servire di appoggio a questa stima provvisoria.

La relazione vi ha esposto le ragioni per cui l'ufficio non ha creduto che nè la consegna, nè le informazioni assunte d'ufficio, nè finalmente lo spoglio degli atti esistenti negli uffici d'insinuazione potessero condurre alla soluzione del quesito. La ragione per la quale l'ufficio ha ciò creduto si è che, col procedere in modo sommario alle stime fondate solo sovra questi elementi, si correva rischio di commettere molte nuove ingiustizie senza pervenire tuttavia a correggere le antiche. Esso ha poi osservato che le nuove ingiustizie in questo fatto, essendo sempre più dolorose che le ingiustizie antiche, lungi dall'introdurre un miglioramento nel nostro catasto, questo dopo la stima provvisoria dovrebbe dirsi piuttosto peggiorato.

Quanto alla proposta di fare le mappe dove mancano, di correggerle dove esistono, ha già risposto sufficientemente il signor commissario regio. Le mappe dove esistono, diceva il signor commissario, più non rappresentano lo stato attuale, nè la divisione della proprietà, nè la distribuzione delle colture, ed io aggiungerò una parola ancora, nè lo stato fisico del territorio; poichè la lenta azione degli agenti naturali, e particolarmente i corsi d'acqua, ha in grandissima parte, in molti luoghi, talmente alterato lo stato del territorio che non è più, neppure per approssimazione, rappresentato dalle antiche mappe. Onde sarebbe lavoro poco differente dal rifarlo affatto quello di correggere le mappe antiche.

Del resto il signor senatore Audiffredi non opponendosi all'approvazione della legge presente e limitandosi a chiedere che mentre si stava attuando la giusta stima degli stabili si provveda pure in qualche modo almeno approssimativo a correggere le più gravi disuguaglianze che nell'attuale ripartizione dei tributi si lamentano, la sua proposta trova la sua sede naturale non nella discussione generale della legge, ma bensì in quella dell'ultimo articolo della legge medesima.

L'articolo 42 infatti è appunto destinato ad imporre al Governo l'obbligo di presentare, nella prossima sessione, al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni

ensibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti trovansi ora ridotti a coltura.

La proposta del signor senatore Audiffredi consisterebbe nel chiedere che, oltre a questo censimento dei beni anticamente non censiti, o che hanno cambiata natura dacchè gli antichi censimenti furono compiuti, si facesse ancora contemporaneamente una certa stima provvisoria secondo principii che egli non ha svolti minutamente. La sede naturale della sua proposta è dunque l'articolo 42.

Il senatore Audiffredi, quando il Senato sarà chiamato a deliberare sopra questo articolo 42, proporrà al medesimo quell'aggiunta che egli crede opportuna, potrà allora svolgere le ragioni che giustificano questa sua proposta, ed il Senato vedrà se si possa nel progetto presente dare qualche disposizione relativa alle norme che dovranno seguirsi in questa preparatoria, dirò così, perequazione.

L'onorevole signor senatore Della Marmora ci ha fatto sentire nel principio del suo discorso che egli non intendeva portare dinanzi al Senato una discussione scientifica intorno al metodo di esecuzione proposto nell'articolo 4° del progetto di legge.

Quando egli avesse creduto di entrare in una simile discussione scientifica, probabilmente il vostro relatore avrebbe non solo esitato, ma forse assolutamente ricusato di seguirlo su questo terreno, sia perchè poco conveniente al luogo e alla occasione sarebbe stata una simile discussione, sia perchè il relatore sarebbe stato in troppo cattiva condizione e sicuro di essere vinto se avesse iniziato od accettato una simile sfida.

Io mi limiterò per conseguenza a pochissime osservazioni.

Il catasto cominciato nel 1808 si può dire essere ancora da ricominciare. Quarantasette anni sono trascorsi; il catasto non solamente non si è compiuto, ma in quelle parti stesse per cui è stato fatto è diventato, quando non fosse altro, pel lasso del tempo, quasi interamente inutile, perchè il Governo francese nell'intraprenderlo non ebbe cura veruna delle disposizioni necessarie per la sua conservazione.

Dal 1815 a questa parte il desiderio di un catasto stabile non ha cessato di manifestarsi. Dal 1818 i contribuenti sopportano un'imposta addizionale, se non erro, di un centesimo e mezzo per le future spese di catastazione. Dal 1828 si discute sul miglior modo di avviare questa operazione. Molte Commissioni governative si sono succedute: un progetto è stato dal Ministero presentato alla Camera dei deputati tre anni or sono e tuttavia non si è progredito punto ancora nella grande operazione; essa non si è neppure incominciata. Parve quindi all'ufficio centrale che il più urgente bisogno fosse di por mano una volta a questa operazione che da tanto tempo si desidera, e si desidera invano.

Dal Governo venne presentato al Senato un progetto di legge che aveva dato luogo già a lunghissime e difficilissime discussioni. L'ufficio credè che suo debito nelle condizioni presenti fosse non tanto di esaminare se questo progetto riunisse in sé tutte le perfezioni, non dirò desiderabili, ma tutte le perfezioni possibili, quanto piuttosto di rendersi conto della possibilità di esecuzione di ciò che si propone e dell'adeguatezza dei mezzi allo scopo che si intende di ottenere.

Esaminatolo sotto questo aspetto, l'ufficio, ossia la maggioranza di esso, ha creduto riconoscere nelle disposizioni del progetto, che esso era atto a somministrare finalmente

al paese un catasto corrispondente in tutto ai vari bisogni non solo delle finanze, ma a tutti i bisogni ai quali un catasto stabile può essere destinato.

L'articolo 4, risultato di una lunga discussione e di una specie di transazione fra varie opinioni, è suscettivo di essere criticato. Alcune delle disposizioni di questo articolo sarebbero forse suscettive di essere migliorate. L'articolo intiero, se fosse per la prima volta presentato ad un'assemblea deliberante, potrebbe forse essere eliminato dal progetto. Nulla di ciò è stato sconosciuto dalla maggioranza dell'ufficio.

Eliminare ora l'articolo 4° del progetto di legge voleva dire, o signori, perdere il frutto di tre anni di discussione, ricominciare una lunga serie di trattative senza poter prevedere l'esito al quale esse avrebbero condotto.

Correggerlo, modificarlo, oltre che pareva poco conveniente ufficio di una Commissione legislativa, avrebbe avuto ad un dipresso il medesimo risultato.

Allora l'ufficio si è ridotto a ciò: esaminare qual è il fine essenziale del catasto; riconoscere l'estensione, la qualità, la stima, la configurazione di ciascun appezzamento soggetto ad imposta; riconoscerlo ed esprimerlo in modo che le successive mutazioni che possono avvenire nella proprietà, sia per cagione di transazioni, di contratti, di successioni, sia per cagione dell'azione degli agenti naturali, non rendessero inutile l'opera del catasto dopo un tempo, non dico infinito ma indefinito; che cioè le mappe costruite del catasto fossero tali che fosse possibile, per un tempo indefinito, di mantenere intatte le mappe primitive, esprimendo sopra mappe suppletive tutte le mutazioni avvenute nel possesso e nella natura fisica dei terreni.

Esaminato l'articolo 4° sotto questo punto di veduta, che parve all'ufficio centrale il solo conveniente allo stadio al quale la questione è pervenuta, esso ha creduto riconoscere, che il mezzo in quell'articolo proposto soddisfaceva ampiamente a tutti i bisogni ai quali il catasto è destinato a soddisfare, che cioè esso dava il mezzo di accertare l'estensione, la figura, la posizione, i limiti, la natura di coltura, il valore di ciascun appezzamento; che esso permetteva di seguire per un tempo indefinito le mutazioni che avverrebbero nel possesso per unioni di proprietà contigue; per divisioni di una proprietà in varie parti, per contratti di qualunque natura e per mutazioni naturali qualunque; che il sistema proposto permetteva di rappresentare l'intera mappa dei comuni in modo che non cadesse dubbio (nei limiti di approssimazione necessari in simili cose) sul ravvicinamento e sui limiti delle proprietà.

Che per quelle proprietà che cadono in sul confine del comune era necessario che ciascuna mappa fosse così coordinata con le mappe dei comuni contigui, che non esistesse fra le due mappe discrepanza tale da poter recare perturbazioni nelle successive applicazioni del catasto.

Per ciò che spetta ai lavori pubblici parecchie mappe consecutive si possono ravvicinare senza che da questo ravvicinamento risultino errori tali da essere notabilmente pregiudizievoli al procedimento dei primi progetti di massima.

Avendo riconosciuto che tutti questi fini si possono convenientemente ottenere coi mezzi proposti dal Governo, l'ufficio non ha creduto di dovere spingere le sue ricerche più in là: ha visto gli inconvenienti gravi che risulterebbero da un cambiamento di sistemi al punto al quale la legge è pervenuta, epperò ha creduto dovervi di questo articolo 4° proporre l'approvazione, quantunque esso non

dissimuli a sè medesimo che questo articolo sia, come io diceva testè, suscettivo di qualche critica in alcuna delle sue disposizioni.

L'ufficio poi non poteva ammettere che l'articolo 4^o fosse il solo veramente importante di tutta la legge, poichè tutto ciò che si riferisce alle stime, per quanto è relativo al catasto considerato come strumento fiscale è di un'importanza non solamente eguale, ma di gran lunga superiore ancora a quella delle stime medesime.

Esso dovette portare la sua attenzione egualmente su tutti gli articoli relativi alle stime come su quelli relativi alle misure; ed anche in questo articolo relativo alle stime non sono sfuggiti agli occhi della maggioranza molti nè che si sarebbero facilmente potuti correggere; ma il correggerli riproduceva gli stessi inconvenienti da ricominciare lunghe discussioni che sonosi fortunatamente evitate.

Quindi avendo notato che nessuno dei difetti che ancora si possono accusare nella legge è così grave da viziarla grandemente, che se esiste qualche vizio non gravissimo, ma che si desidererebbe di fare scomparire, non mancheranno in avvenire molte ed opportune occasioni di farlo, sia perchè la legge stessa rimanda ad altre leggi speciali molte disposizioni necessarie ad ottenere la sua esecuzione, sia perchè la legge stabilisce ancora che ogni anno il Governo sottoporra al Parlamento un rendiconto delle operazioni fatte e dello stato al quale la grande operazione sarà pervenuta; ognuna di quelle leggi, ognuno di quei rendiconti darà al Parlamento occasione opportuna di correggere alcuno dei vizi che già si sono notati nella legge e quelli ancora che la sua applicazione potrà forse far comparire; poichè in un'operazione tanto vasta, tanto complicata come è quella della generale catastazione, io credo che si possa affermare essere quasi impossibile il prevedere tutte le difficoltà che si potrebbero incontrare, tutte le questioni che potranno insorgere e l'apparecchiare a tutte queste difficoltà, a tutte queste questioni, conveniente soluzione anticipatamente.

Per queste ragioni, o signori, in nome della maggioranza dell'ufficio centrale, io persisto nella proposta che esso vi ha fatta e che ho sottoposta al fine della mia relazione all'approvazione del Senato.

DI CASTAGNETO. Signori senatori. Io non sorgo certamente a combattere il progetto di catasto di cui è nota la necessità e di cui ci è a tutti comune il desiderio; nemmeno io entrerei nella parte tecnica sulla quale abbiamo veduti esistere un disparere nel centro della Commissione, e le di cui opinioni furono così lucidamente esposte dagli uni e dagli altri membri di essa Commissione; solamente nella condizione attuale delle nostre finanze ed a fronte delle spese di cui esse sono gravate, e delle spese eventuali a cui andiamo incontro, parmi essere prudente ed anche doveroso, prima di votare la legge, che il Senato conosca la natura dell'impegno che per questa legge lo Stato si assume.

Certamente se dal risultato che ci proponiamo con questa legge si procurasse di subito un vantaggio alla finanza, io non esiterei a dare il mio voto per la pronta esecuzione; ma siccome ci è noto che le operazioni del catasto possono estendersi a 15, a 20 e forse a 25 anni prima che se ne provi quell'utile finanziario che se ne potrebbe sperare, egli è certo che se la spesa fosse tanto grave che potesse recare qualche incaglio nell'andamento attuale della cosa pubblica, forse avendo aspettato per 20, 25 ed anche 40 anni, come osservava l'onorevole senatore Giulio, non sarebbe poi un discapito molto grave di aspettare ancora 6

od 8 mesi, sino a vedere risolte quelle questioni che gravemente tengono in sospenso gli animi per una guerra attiva, a cui noi prendiamo parte, e possono necessitare allo Stato spese gravi ed imprevedute.

Io quindi bramerei sentire dall'onorevole ministro delle finanze a qual somma egli creda possa salire la conseguenza della legge che siamo per votare, e se egli creda che nel corso dell'anno possa venire il caso di forse sospendere l'effetto della nostra votazione; imperciocchè qualora il Ministero credesse che votata la legge fosse il caso di prostrarne l'esecuzione, a me pare che potrebbe anche essere miglior consiglio di limitarsi per ora alla disposizione espressa nell'articolo 42; cioè che il Governo si limitasse a presentare una legge intesa a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti trovansi ora ridotti a coltura onde ottenere al più presto un utile risultato finanziario e differire la votazione finale della legge al momento in cui possa la medesima essere veramente eseguita.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

L'onorevole preopinante ammettendo l'utilità del catasto mostrandosi disposto pure ad accogliere l'attuale progetto di legge, quantunque intorno ad esso sopra alcuni punti venisse elevata discussione e dissenso nel seno dell'ufficio centrale, si trova tuttavia arrestato dalla preoccupazione finanziaria cui questo progetto deve necessariamente dar luogo.

L'onorevole preopinante vorrebbe sapere a qual somma ascenderanno le spese a cui il catasto darà luogo, e quindi sapere se le finanze dello Stato saranno in tale condizione da poter sopporre a queste spese, giacchè egli dice, e dice con ragione, che sarebbe improvvido consiglio il cominciare quest'operazione senza essere sicuri di poterla condurre a termine e di poterne ricavare un qualche fiscale giovamento.

Tuttavia debbo prima d'ogni cosa rettificare un'opinione emessa, mi pare, dall'onorevole preopinante, il quale pensa o forse teme che non si possa ottenere nessun risultato pratico dal catasto fin dopo che l'operazione sia interamente compiuta, cioè sin che il catasto dell'intero Stato sia ultimato.

Io penso che non debbasi seguire questa massima: io credo che si possa attivare il catasto a mano a mano che sarà terminato in questa, in quell'altra provincia.

Questa questione non viene però fin d'ora decisa; rimane sempre sospesa perchè non si hanno gli elementi necessari onde scioglierla e determinare l'applicazione parziale del catasto; ma non esito a ripetere essere opinione mia e del Ministero che tosto che la misura di una certa parte del territorio o di una o più provincie verrà compiuta sarà il caso di attivare il catasto in tali località, onde le finanze ne ricaveranno un immediato beneficio; giacchè è intenzione del Governo di cominciare l'operazione catastale in quelle provincie appunto in cui o per difetto assoluto di catasto, o per essere difettosissimo ove esiste, o per l'assenza dell'imposta fondiaria, il catasto deve immediatamente, quando venga applicato, produrre una somma assai rilevante allo Stato.

Basterà l'accennare alcune provincie le quali non sono in ora censite, cioè le provincie dell'Ossola e della Val Sesia. Applicando in queste due provincie il catasto, appena

questo sarà ultimato, le finanze verranno a ricavare un tributo del quale in ora sono assolutamente prive.

Così in varie parti della Liguria dove esiste il censo stabilito sopra le denunzie fatte sul fine del secolo scorso, un catasto deve aumentare immediatamente il prodotto delle imposte dirette.

Quindi non è esatto il dire che la finanza non ritrarrà compenso dei sacrifici che sta per intraprendere se non ad opera compiuta.

Ciò premesso, vengo all'esame della questione finanziaria.

Il Ministero ha calcolato in modo approssimativo quale possa essere la spesa totale del catasto in un documento stato pubblicato a richiesta della Commissione del catasto della Camera dei deputati e distribuita a questa Camera. La spesa complessiva totale venne calcolata a L. 24,214,591 cioè lire quattro e ottantaquattro centesimi per ettara, e il tempo da impiegarsi è calcolato dai 15 ai 18 anni.

Tuttavia, o signori, dobbiamo ripetere essere questo calcolo un calcolo approssimativo il quale crediamo fatto sopra basi abbastanza larghe.

Non conviene però essere soverchiamente spaventati da questa somma, giacchè la spesa di 24 milioni non verrà ripartita in modo uniforme in tutto il periodo che richiederà l'esecuzione del catasto.

Nei primi anni è evidente che non si potrà spendere che una somma molto minore di quella che risulterebbe dalla media della somma totale, giacchè bisogna creare il personale per queste operazioni, bisogna andare estendendole a mano a mano che il personale si forma; epperò io credo che nel primo anno non si potranno spendere forse che lire 800,000, nel secondo forse lire 500,000, e non sarà che al terzo e quarto anno che si raggiungerà la media della spesa totale, e forse al quinto e sesto anno noi avremo già ultimata l'operazione in alcune provincie, in quelle cioè per le quali il catasto deve dare i risultati i più vantaggiosi alle finanze, e quindi avremo già un compenso non completo, ma un compenso di qualche considerazione alla somma che si dovrà ogni anno erogare.

Io credo dunque che le circostanze politiche e finanziarie alle quali accennava l'onorevole senatore Di Castagneto non siano tali da farci soprassedere dalla nostra impresa, perchè, lo ripeto, anche votando la legge immediatamente, il sacrificio immediato non sarà di gran considerazione, perchè quando questo sacrificio sarà veramente grave noi già ritrarremo un qualche compenso dalle operazioni eseguite, e finalmente perchè se le circostanze economiche e politiche continuassero ad essere gravi o si aggravassero, si potrebbe senza rinunciare alle operazioni procedere con maggior lentezza, non dar loro tutto questo sviluppo e restringere l'annuo sacrificio in limiti da renderlo non soverchio per le forze dello Stato.

Vede il Senato che esso può votare la presente legge senza timore che rechi soverchio incaglio all'andamento regolare delle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Io invito il Senato a voler pronunziare la chiusura della discussione generale.

DE CARDENAS. Domando la parola sulla chiusura, non contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. È per sottoporre un pensiero all'ufficio della presidenza, o dirò meglio al nostro signor presidente. Vale a dire, se non sarebbe bene nella discussione successiva prendere capo per capo della legge, e su ciascun capo,

che in complesso contiene tanti articoli tutti relativi alla stessa materia, fare una specie di discussione generale prima di passare agli articoli; in tal guisa, mi pare, sarebbe più facile e più breve la discussione.

Il presidente vedrà se sia proposta accettabile e se faciliterà il progresso del lavoro, oppure lo incaglierà.

PRESIDENTE. Io penso che non vi sia bisogno nè della proposta del senatore De Cardenas, nè di deliberazione del presidente sul fattogli quesito.

Gli articoli si debbono leggere l'uno dopo l'altro; in ogni articolo è lecito a ciascun senatore di sollevare questioni; per conseguenza io non vedo la menoma difficoltà che questo desiderio del senatore proponente possa essere adempito senza che sia necessario di prestabilire per ogni capitolo o per ogni frazione, dirò così, di argomento, questioni separate.

Io non ho potuto compiere il mio invito al Senato, perchè sono stato interrotto dalla proposizione del senatore De Cardenas.

Ripeto adunque le preghiere al Senato di voler votare la chiusura della discussione generale.

Chi vuol passare alla discussione degli articoli, si levi.

(Il Senato passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È ordinata una catastazione generale ed uniforme delle provincie di terraferma. »

(È approvato.)

« Art. 2. Essa avrà per oggetto:

« 1° L'accertamento dei beni stabili enunciati negli articoli 399, 400 e 408 del Codice civile (salve le modificazioni di cui all'articolo 13 della presente legge) e la ricognizione dei loro possessori e delle rispettive loro qualità e destinazioni.

« 2° La determinazione della rendita netta dei medesimi per servire di base allo stanziamento ed all'applicazione dell'imposta prediale. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'accertamento dei beni stabili si eseguirà mediante la misura parcellare di ciascuno di essi, e mediante l'intestazione dei loro possessori e la indicazione della loro qualità o destinazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. La misura sarà eseguita a norma dei principii della scienza, applicati secondo i più opportuni metodi dell'arte.

« Le reti trigonometriche occorrenti per il rilevamento parcellario saranno appoggiate ad una base, mediante la misura diretta e colla tolleranza di 0,25 per ogni 1000 metri. Esse verranno poi collegate coi punti trigonometrici che si trovassero già fissati dal corpo di stato maggiore generale, colla tolleranza di 1 per ogni 1000.

« L'orientamento di tali reti sarà desunto dai dati risultanti dalle operazioni del detto real corpo.

« In mancanza di tali dati si provvederà mediante osservazioni dirette, colla tolleranza di 5 minuti sessagesimali.

« Le quote numeriche rilevate sul terreno saranno conservate in appositi registri catastali.

« I punti trigonometrici comunali saranno conservati sul terreno.

« Saranno raccolti sul terreno i dati occorrenti per determinare la livellazione trigonometrica delle reti comunali. »

Questo articolo che è uno dei più importanti della legge ha già fornito materia a lunghi ragionamenti; dimodochè io credo che si possa, senza rinnovarne la discussione, passare alla sua votazione.

PLANA. Qualunque sia l'opinione del Senato, se si vuole provvedere a che una buona opinione sia in futuro emessa sulle nostre deliberazioni, egli deve cancellare questo articolo 4. Questo articolo è assolutamente una lesione contro i principii che si devono seguire: il lasciarlo sussistere mi pare che sia un atto indegno di un Senato.

PRESIDENTE. Il Senato va a giudicare della dignità ed indegnità di quest'articolo colla votazione ch'io provo. Chi approva l'articolo 4, si levi.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINO-MOSSI. La controprova.

PRESIDENTE. Si faccia la controprova.

(Si procede alla controprova, e dodici soli senatori si alzano pel rigetto dell'articolo 4.)

Il Senato riconosce giusta la sua prima votazione.

« Art. 5. Ogni comune sarà misurato separatamente, e rappresentato con tutti i suoi particolari in apposita mappa. »

(È approvato.)

« Art. 6. Alla misura parcellare si farà precedere la delimitazione dei confini territoriali in confronto ed in contraddittorio dei comuni limitrofi.

« Le contestazioni che insorgessero sui confini territoriali non sospenderanno il corso dell'operazione censuaria: le operazioni del catasto non pregiudicano i diritti territoriali dei comuni.

« Le parti dei comuni che confinano cogli Stati esteri saranno, occorrendo, delimitate colle norme vigenti per siffatti confini. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le porzioni di terreno inchiusa da ogni parte in un comune ed amministrata da un altro, saranno di diritto riunite al comune nel cui territorio si trovano. »

(È approvato.)

« Art. 8. Dietro la misura parcellare si esprimeranno rispettivamente sulla mappa e sui libri censuari la situazione, la configurazione, la qualità e la superficie di ciascun fabbricato e di ciascun appezzamento di terra. »

(È approvato.)

« Art. 9. Si riterrà come appezzamento di terra quella determinata porzione di essa ch'è situata nello stesso comune, che appartiene allo stesso possessore, alla medesima classe ed ha una medesima qualità di coltura.

« Sarà considerato come appezzamento di fabbricato quella determinata parte di esso, la quale essendo posta nello stesso comune ed appartenendo allo stesso possessore, ha una medesima destinazione. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ciascun appezzamento di terra o di fabbricato sarà intestato nei libri censuari a chi ne ha la proprietà od il possesso e godimento a nome proprio.

« L'intestazione censuaria non pregiudica il titolo prevalente di proprietà. »

(È approvato.)

« Art. 11. Le norme ulteriori per la misura e per la formazione delle mappe e dei relativi libri censuari, nonché per l'intestazione dei possessori saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 12. La rendita netta sarà determinata mediante la stima censuaria dei fabbricati e dei beni rurali. »

(È approvato.)

« Art. 13. Si riterrà come fabbricato qualunque costruzione fissa al terreno o immediatamente, o nei modi contemplati nell'articolo 400 del Codice civile, oltre i molini, i

bagni ed ogni altra fabbrica natante, ancorchè non trovata sulla riva un edificio espressamente destinato per il loro servizio. »

(È approvato.)

« Art. 14. L'estimo dei fabbricati esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai fitti comuni ragguagliati per un periodo d'anni da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro destinazione, consistenza, condizione e situazione economica e fatta deduzione di una quota rappresentante le spese di manutenzione e riparazione, i fitti perduti, l'ordinario deperimento ed i danni contingibili per infortunii, come sarà stabilito da apposita legge. »

(È approvato.)

« Art. 15. Si stimeranno i fabbricati delle città e dei borghi e dei villaggi considerevoli, dividendoli in categorie ed in classi: le prime desunte dalla situazione più o meno favorevole di quelli, le seconde dalla speciale loro destinazione e condizione intrinseca.

« La tariffa di rendita assegnata all'unità superficiale di ciascuna categoria e classe dei fabbricati verrà applicata a ciascun fabbricato ed a ciascuna parte di esso, in ragione della superficie di ciascun piano. »

(È approvato.)

« Art. 16. I fabbricati dei villaggi di minor importanza, quelli isolati o raccolti in piccol numero, gli opifici non che i ponti e le strade soggetti a pedaggio saranno stimati individualmente. »

(È approvato.)

« Art. 17. Saranno considerati come opifici i fabbricati specialmente destinati all'industria e muniti di meccanismi o di apparecchi fissi. »

(È approvato.)

« Art. 18. Nella stima degli opifici si terrà conto della forza motrice inerente ai medesimi, e dei meccanismi ed apparecchi fissi, come sarà stabilito in regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 19. Saranno valutati per la semplice area i fabbricati rurali esclusivamente destinati all'abitazione dei coloni dei rispettivi terreni, al ricovero dei bestiami ed alla custodia e prima manipolazione dei relativi prodotti. »

(È approvato.)

« Art. 20. Saranno esclusi dalla stima i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i cimiteri e le loro dipendenze, non che i fabbricati costituenti i forti e le fortezze dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 21. L'estimo dei terreni esprimerà la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai prodotti normali di ordinaria coltivazione ragguagliati per un periodo di tempo da fissarsi con legge, avuto riguardo alla loro qualità di coltura, alla loro intrinseca attitudine, ed alla loro situazione fisica ed economica, e fatta deduzione delle spese di coltivazione, di raccolta e di conservazione dei prodotti e dell'ammontare dei danni contingibili per infortunii.

« Tali prodotti saranno valutati in danaro sulla base dei prezzi medii di un periodo di tempo da stabilirsi con legge. »

(È approvato.)

« Art. 22. La stima si eseguirà mediante la formazione di tariffe generiche per qualità e classi mediante l'applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

« A tale uopo tutti i terreni di un comune saranno divisi secondo le qualità di coltura in esso vigenti; ciascuna qua-

lità di coltura sarà suddivisa in classi giusta i dati stabiliti all'articolo 21; e la rispettiva tariffa sarà poi fissata per unità di misura di ciascuna qualità e classe.

« Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti secondo la rispettiva qualità di coltura e la classe che verrà loro attribuita. »

(È approvato.)

« Art. 23. I terreni sottratti all'agricoltura per uso di cave, di torbiere, di miniere e di altri simili terreni, saranno ragguagliati agli aratorii dell'ultima classe del rispettivo territorio. »

Qui v'ha un errore di stampa, il quale fu corretto dall'ufficio centrale. A vece di dire: *di miniere e di altri simili terreni*, ecc., deve si dire: *di miniere ed altri simili terreni*.

Chi approva questo articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 24. Le aree occupate dai fabbricati rurali e dipendenze di questi saranno ragguagliate agli aratorii di prima classe del rispettivo territorio. »

DE CARDENAS. Qui si vogliono far stimare le aree, ragguagliandole agli aratorii di prima classe di ciascun territorio.

Vi sono dei territori in cui esistono generi di coltura molto più apprezzati e di molto maggior valore di quello che siano gli aratorii di prima classe. Vi sono di fatto sulle nostre colline del Monferrato delle terre aratorie di poca rendita, benché di prima classe, in confronto di fondi vignati; onde avverrebbe che l'area di un fabbricato rurale posto in terreno quasi sterile, sarebbe gravata di una tassa maggiore di quella di una vigna contigua, la quale avesse un reddito maggiore dei terreni aratorii di prima classe; dal che ne conseguirebbe una patente ingiustizia.

Parmi quindi che si potrebbe dir meglio: « sarà ragguagliato al terreno più imposto nel rispettivo territorio. »

Non faccio una proposta formale, ma per non prostrarre l'esito della legge, domando che nel caso qualche altro emendamento venisse in essa introdotto, mi sia riserbata la facoltà di fare una proposta in questo senso.

PRESIDENTE. Sarà sospesa la votazione di questo articolo.

Leggo l'articolo 25:

« Art. 25. Le terre salifere, le saline, gli stagni d'acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze ed i canali permanenti colle loro sponde, saranno equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano. »

« I fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge. »

« Le sponde dei canali, le quali fanno parte degli appezzamenti laterali, saranno con questi unite ed allibrate. »

In questo ultimo paragrafo la Commissione aveva fatto osservare che anche per l'intelligenza grammaticale sarebbe meglio di scrivere in luogo delle parole « le quali fanno parte » queste altre: « qualora facciano parte. » Ma la Commissione, volendo rispettare anch'essa l'intangibilità della legge, ha sospeso questo emendamento, riserbandolo al caso in cui vi fosse altra modificazione alla legge.

GIULIO, relatore. L'ufficio centrale dichiara che non dà importanza alla compilazione, ma soltanto gli parve che la redazione del progetto ministeriale poteva lasciare qualche dubbio e che era perciò più opportuno di dichiararne esplicitamente il senso. Ma se non si fanno altri emendamenti è soverchio il rimandare la legge un'altra volta alla Camera dei deputati per una correzione di sì poca importanza. Io quindi credo che bastano le osservazioni che si

sono fatte in proposito nella relazione stessa per rendere indubitato il senso di quella disposizione.

PRESIDENTE. Poste queste dichiarazioni, non occorre altra deliberazione.

DE CARDENAS. Domando anche per questo articolo la stessa riserva già fatta all'articolo precedente.

(Il Senato acconsente.)

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 26:

« Art. 26. Le strade private gravate di servitù verso il pubblico e quelle destinate alla navigazione lungo i fiumi saranno considerate come parte integrante degli appezzamenti ai quali appartengono. »

« Quelle poi che costituiscono una proprietà distinta dai terreni che attraversano saranno ragguagliate all'ultima classe dei rispettivi territori. »

(È approvato.)

« Art. 27. L'estimo dei laghi e degli stagni da pesca esprimerà la media della loro rendita netta, quale si può ricavare dai prodotti di pesca ragguagliati per un periodo di anni da stabilirsi con legge. »

(È approvato.)

« Art. 28. Saranno esclusi dalla stima:

« 1° I fiumi, i torrenti, i laghi pubblici, i liti o relitti di mare, i porti, i seni, le spiagge, le rocce e le ghiaie nude e gli altri terreni per natura propria affatto sterili. »

« 2° Le strade reali, provinciali e comunali, i ponti non soggetti a pedaggio e le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ed altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti alla produzione per titolo di pubblica utilità. »

(È approvato.)

« Art. 29. Tanto i terreni quanto i fabbricati si valuteranno secondo le basi sovra stabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano dessi meramente personali o reali. »

« Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti e pesi ipotecari o censuarii. »

(È approvato.)

« Art. 30. Le operazioni relative al nuovo catasto saranno affidate ad una apposita Direzione generale, e nel limite delle somme assegnate nei bilanci annuali, eseguite ad economia col mezzo di agenti censuari tecnici ed estimatori nominati dal Governo ed in concorso dei periti o delegati dei comuni. »

« Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una immediata sorveglianza e verificaione. »

« I possessori saranno chiamati ad intervenire alle operazioni che riguardano il loro speciale interesse. »

(È approvato.)

« Art. 31. Il risultato delle operazioni degli agenti censuari concernenti la formazione delle tariffe di estimo sarà sottoposto all'esame dei Consigli comunali, e poscia di Commissioni distrettuali e provinciali, da costituirsi con una legge per le loro osservazioni. »

(È approvato.)

« Art. 32. La Direzione fisserà in via provvisoria le tariffe d'estimo e le comunicherà ai comuni pei loro reclami. »

(È approvato.)

« Art. 33. I reclami dei comuni saranno risolti dalla Direzione in via economica, previi gl'incumbenti da determinarsi con regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 34. Contro le decisioni della Direzione del censo

sarà aperto ai comuni il reclamo avanti un Consiglio superiore, come sarà determinato per legge. »

(È approvato.)

« Art. 35. Il risultato della misura e dell'applicazione della tariffa d'estimo a ciascun appezzamento sarà recato a notizia dei possessori pei loro reclami. »

(È approvato.)

« Art. 36. I reclami dei possessori saranno risolti in via definitiva dalla Direzione del censo, previo il parere di un perito da nominarsi d'accordo tra le parti. Nel caso di dissenso si sceglieranno due periti, uno per parte, i quali eleggeranno un terzo perito per procedere alla perizia, sulla quale la Direzione del censo deciderà definitivamente. »

(È approvato.)

« Art. 37. Una legge speciale regolerà l'epoca, il modo e gli effetti dell'attuazione del nuovo censo, nonchè la perequazione generale del medesimo fra le varie provincie. »

(È approvato.)

« Art. 38. Nel primo mese d'ogni sessione il Governo sottometterà all'esame del Parlamento un rendiconto del progresso delle operazioni catastali. »

(È approvato.)

« Art. 39. Saranno tenuti in evidenza rispettivamente sui registri censuarii e su mappe suppletive in via descrittiva e figurativa le mutazioni dei possessori ed i cambiamenti che avverranno nei beni censiti e nei censibili. »

(È approvato.)

« Art. 40. Le mutazioni dei possessori saranno operate all'appoggio dei regolari documenti. Intorno ai cambiamenti che avverranno nei beni ed alle relative mutazioni di estimo sarà provveduto con legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 41. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall'erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo.

« Saranno a carico dei comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle dei locali ad uso d'ufficio degli alloggi degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna. »

Questo articolo debbo leggerlo come è stato rettificato dalla Commissione nel suo rapporto.

Esso è stato male trasportato nella stampa della legge; quindi prego il Senato di ricorrere al rapporto della Commissione nel quale l'articolo 41 è ridotto alla lezione originaria, quale fu approvata dalla Camera dei deputati:

« Art. 41. Le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate dall'erario dello Stato in quanto concerne l'azione del Governo.

« Saranno a carico dei comuni le spese che riguardano più specialmente la loro azione ed il loro interesse e quelle dei locali ad uso d'ufficio degli agenti del Governo durante le operazioni di campagna. »

Il Senato conosce già che vi è stato un errore nella copiatura di questo articolo, perciò si dovette nel rapporto ridurlo alla sua vera redazione.....

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha la parola.

PLEZZA. Vorrei proporre un emendamento a queste parole: « le spese occorrenti per la formazione del nuovo catasto saranno sopportate. » Qui si dice: « dall'erario dello Stato; » io proporrei di sostituire: « da ciascuna provincia in quanto concerne l'azione del Governo. »

Il motivo di questo mio emendamento è il seguente. Vi sono delle provincie dello Stato nelle quali esiste già ca-

tasto regolare fatto a spese particolari di tutta la provincia, quando facevano parte di diversi Stati. In queste provincie deve naturalmente la nuova operazione riuscire molto più facile e molto meno dispendiosa, giacchè quando una provincia è già tutta intera misurata e stimata, quantunque sia diversa la misura che si debba oggi fare, non può a meno di riuscire di sommo sollievo ai misuratori l'operazione antica; e perciò dove esservi un minor lavoro e minor dispendio di quello che sia necessario in quelle provincie in cui non esiste catasto.

Non è giusto che le provincie le quali hanno già sopportato in proprio la formazione del catasto antico, che aiuterà di molto e diminuirà la spesa della formazione del catasto nuovo, abbiano da concorrere proporzionatamente colle altre provincie le quali non hanno mai fatto simili spese. Mi pare adunque che la giustizia richieda che la formazione del nuovo catasto sia sopportata da ciascuna provincia.

In questo modo le provincie che hanno già speso ingenti somme per la formazione del catasto antico si troveranno sollevate in quella proporzione che giustizia richiede nella formazione del nuovo.

Io perciò propongo che invece di dire: « saranno sopportate dall'erario dello Stato, » si dica: « saranno sopportate da ciascuna provincia in quanto concerne l'azione del Governo.

CAVOUÉ, ministro reggente il Ministero delle finanze. Quantunque a prima giunta la proposta dell'onorevole senatore Plezza possa parere accettabile al ministro delle finanze, tuttavia io credo di doverla combattere, e ciò per alcune considerazioni che io spero saranno prese in considerazione dall'onorevole preopinante.

In primo luogo se si adottasse la proposta dell'onorevole preopinante, cioè se la spesa del catasto fosse posta a precipuo carico delle provincie, converrebbe che si desse alle provincie un'azione sopra l'operazione stessa; che le provincie v'intervenissero, che questa non possa aver luogo senza il loro concorso.

Sarebbe in verità un po' duro il mettere a carico delle provincie l'operazione senza che queste potessero in essa intervenire. Ora, se voi affidate alle provincie l'operazione, od almeno date alle provincie un'azione grave sull'operazione, correte il rischio che in quella provincia nella quale il catasto deve necessariamente aumentare di molto quanto essa paga, voi correte il rischio, dico, che questa operazione non sia mai compiuta.

Se lasciaste in arbitrio, suppongo, degli Ossolani di fare o non fare il catasto, essi vi direbbero: non vogliamo catasto; perchè attualmente, è vero, non hanno il catasto, ma d'altra parte non pagano l'imposta prediale. Questo è un primo inconveniente.

Un altro poi ne sorgerebbe non meno grave, ed è che invece di arrivare ad un sistema più equo, ad un riparto più normale della spesa, si avrebbe un risultato affatto diverso. .

La spesa del catasto non è, o signori, in ragione diretta di quello che il catasto deve produrre allo Stato, non è in ragione diretta del risultato delle operazioni, anzi sovente il catasto è più costoso là dove deve rendere meno; perchè tale spesa è in gran parte in proporzione delle difficoltà del terreno, ed i terreni più difficili non sono quelli che sono maggiormente produttivi, e quindi non sono quelli che debbono produrre una somma maggiore allo Stato.

Quindi adottando la proposta dell'onorevole senatore Plezza si arriverebbe a questa conseguenza, che le provincie le meno ricche, quelle che hanno minori mezzi per sopperire a questa spesa, sarebbero le maggiormente gravate.

Nei paesi di montagna evidentemente le operazioni della misura sono molto più costose, che non lo sono nelle nostre pianure, e perciò le provincie povere, le provincie della Savoia, del Nizzardo e le nostre provincie alpestri verrebbero a sopportare una somma relativamente molto maggiore delle ricche provincie del Vercellese, della Lomellina e del Novarese. Credo che invece d'arrivare ad un risultato più giusto, si arriverebbe ad una grande ingiustizia a danno delle provincie più povere.

Quindi, sia perchè dando un'azione alle provincie sulle operazioni del catasto si correrebbe il rischio di vederlo ritardare per quelle provincie dove più c'importa di vederlo accelerato, sia perchè si verrebbe ad aggravare soverchiamente le più povere provincie, credo non sia il caso di accettare la proposta dell'onorevole senatore Plezza.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordarle la parola debbo chiedere se l'emendamento è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento presentato dal senatore Plezza, voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

Metto quindi ai voti l'articolo 41.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 42. Nel corso della prossima sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti, trovansi ora ridotti a coltura. »

AUDIIFREDI. Benchè noi abbiamo un affidamento verbale che ci dà il signor ministro, che si darebbe l'applicazione delle tasse in proporzione che venisse ultimato il catasto per comune e per provincia.....

CAVOUR, presidente del Consiglio. Per comune, no, sarebbe impossibile; per provincia.

AUDIIFREDI. Davvero lo desidererei non solo per provincia, ma anche per comune, perchè desidererei che le spese che si fanno per il catasto rientrassero al più presto possibile in vantaggio delle finanze, tuttavia io credo che questo articolo sia di un'elasticità straordinaria.

Ed in questa elasticità dell'articolo 42 in cui il Ministero sarà obbligato di presentare una legge per giudicare quali sieno quei terreni originariamente censiti come brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti, che ora sono ridotti a coltura, credo che sia difficilissimo di trovare questa qualificazione negli antichi catasti; io credo che anche in questo esista una latitudine tale per cui vi sia troppa facilità di evitare l'obbiezione che ha inteso di stabilire in questo articolo la legge, l'obbligo espresso dal Ministero di renderne conto. Vedremo quale sarà il progetto che verrà presentato per compiere a questo difetto.

Io voglio credere certamente che il Ministero si darà la massima sollecitudine a rendere questo regolamento più compiuto, più ampio che sia possibile; ma non è men vero che per quell'equalità d'imposte ch'io accennava, e che desidererei vedere stabilita, perchè, ripeto, mi spaventano la lunghezza del tempo ed i forti sacrifici che dobbiamo fare per ottenere un risultato da questo catasto, io ancora non desisto dall'insistere che si possa a questo articolo

aggiungere un piccolo emendamento che darebbe luogo ad equiparare meglio le imposte in quelle provincie ove sono più disperate; così che, se si crede, si potrebbe dire: « Nel corso della prossima sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti » aggiungendovi: « e ad equiparare meglio le imposte in quelle provincie ove queste sono più disperate », e poi seguita l'articolo: *e quelli, ecc.*

CAVOUR, presidente del Consiglio. Domando la parola.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, se la memoria non mi falla, discorrendo di questa disposizione transitoria, disse non veder troppo l'utilità di imporre al Governo l'obbligo di presentare una data legge, giacchè la facoltà di presentare una legge è non solo nel Governo, ma altresì nei singoli membri del Parlamento; ed invero non si può disconoscere essere questo un sistema assai pericoloso, e che rare volte dà buoni risultati.

Tuttavia si è voluto con questa disposizione arrivare ad accertarsi che nella prossima sessione verrebbe presentato un progetto per collettare alcuni beni, i quali sfuggono da molto tempo all'imposta con danno non solo dell'erario, ma degli altri contribuenti, mentre non sono sottoposti all'imposta rurale e sfuggono altresì all'imposta locale, le quali sono di molto accresciute, come tutti sanno.

Ma se oltre questo scopo, che si potrà raggiungere, se non con molta facilità, almeno senza gravi ostacoli, si volesse introdurre anche quello che si propone l'onorevole senatore, di perequare, cioè, approssimativamente, giacchè so bene che l'onorevole senatore non vuole l'esattezza matematica, le imposte fra le varie provincie, io credo che non solo non si potrebbe presentare nella prossima sessione, ma nemmeno nel 1857, nè nel 1858; giacchè solo per presentare un progetto di perequazione, anche su basi latissime, fra le diverse provincie bisognerebbe fare molti lavori, molte ricerche, molte operazioni, che non si possono sicuramente compiere nel breve intervallo che ci separa dalla prossima sessione.

Quindi, se l'onorevole senatore Audiffredi desidera che questa disposizione contemplata nell'articolo 42 venga nell'anno venturo sottoposta alle deliberazioni del Parlamento, io credo che non sia da aggiungersi nessun'altra disposizione, e tanto meno quella di perequazione provvisoria, la quale, lo ripeto, richiederebbe, per poter essere fatta anche nel modo il più largo, il più approssimativo, il meno rigoroso, lavori non di mesi, ma di anni.

Adunque io prego l'onorevole senatore a non voler più insistere su quest'aggiunta.

AUDIIFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso concedere la parola all'onorevole senatore Audiffredi, se prima non è appoggiato il suo emendamento.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo ultimo della legge.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

È qui il luogo di dare corso ai due articoli sospesi 24 e 25 sui quali è già avverata la condizione, sotto la quale erano stati proposti un emendamento per l'uno ed una rettificazione grammaticale per l'altro.

Chi approva l'articolo 24, sorga

(È approvato.)

Chi approva l'articolo 25, si alzi.

(È approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI ALCUNE MAGGIORI SPESE AL BILANCIO 1855.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio io prego il Senato a volersi compiacere di soffermarsi alquanto per dar passo ad altre due leggi di nessuna presumibile discussione, quelle leggi cioè che trovansi inserite nell'ordine del giorno.

La prima è quella riguardante l'autorizzazione di maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855, sul quale progetto di legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1908.)

Se non si chiede la parola, leggerò l'articolo unico:

« Sono autorizzate le seguenti maggiori spese in aggiunta al bilancio 1855:

« 1^a Alla categoria 119 (Medaglie): *Spese diverse pel materiale*, del bilancio parziale del Ministero di finanze, lire 6,230..

« 2^a Alla categoria 48: *Sorveglianza governativa sulla costruzione di strade concesse a società private*, del bilancio parziale dei lavori pubblici, lire 50,000.

« 3^a È istituita una nuova categoria nel bilancio parziale dell'istruzione pubblica sotto il numero 27^{bis} e denominata: *Continuazione dei lavori per l'ampliamento della biblioteca dell'Università di Torino*, coll'assegno di lire 11,850. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI SAVONA DI OLTREPASSARE NEL 1855 IL LIMITE ORDINARIO DELLE SUE IMPOSTE.

PRESIDENTE. Resta ancora l'altra legge concernente l'autorizzazione alla provincia di Savona di eccedere il limite ordinario delle imposte nel 1855, sul quale parimenti

dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1948.)

Se non chiedesi la parola, leggerò l'articolo unico:

« La provincia di Savona è autorizzata a ripartire nell'anno 1855 un'imposta di lire 17,424 38 per far fronte alle sue spese speciali dello stesso esercizio in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale di Savona in seduta del 15 novembre 1854. »

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato adotta.)

Si passa ai tre squittinii, ed in primo luogo allo squittinio sulla legge del catasto.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 47
Voti contrari 13

(Il Senato adotta.)

Legge per l'autorizzazione di alcune spese in aggiunta al bilancio del 1855.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 59
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

Legge per l'autorizzazione alla provincia di Savona di eccedere il limite delle imposte.

Risultato della votazione:

Votanti 60
Voti favorevoli 54
Voti contrari 6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.